



Fondazione di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/4123288 - 079/4124511 - 079/9142296

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossioine

CIRCOLARE N. 104/2023-24.

Pozzomaggiore, 19/03/2024

**AI DOCENTI AI GENITORI
AL PERSONALE SCOLASTICO**

ALLA DSGA - AL SITO WEB - ATTI SCUOLA

Oggetto: assenze alunni.

In merito all'oggetto occorre ribadire alcune disposizioni.

Il D.L. 123/2023, convertito nella L. 159/2023, rubricato "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", contiene diverse disposizioni dirette, in generale, al rafforzamento della tutela della sicurezza, del contrasto dei reati commessi dai minori, alla prevenzione della criminalità giovanile. In particolare, si innestano, all'art. 12, alcune disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'**obbligo di istruzione**.

Il nuovo testo dell'art. 114 T.U. scuola precisa le azioni di competenza del Dirigente scolastico, stabilendo che egli "verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando coloro che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi".

Va precisato che la procedura da seguire, in caso di violazione dell'obbligo di Istruzione, prevede prima un avviso del Dirigente alle famiglie e, poi, il previo intervento del Sindaco, che solo dopo l'infruttuosa ammonizione, procede alla denuncia all'autorità giudiziaria. Ciò è indicato dall'art. 114 T.U. scuola comma 5, nella nuova formulazione; salvo sia il D.S. a procedere direttamente per validi motivi. Sul punto è peraltro tuttora vigente il D.M. 489/2001 che regola le azioni da compiere in caso di evasione dell'obbligo. Su altro fronte l'art. 12 del "Decreto Caivano", abroga l'art. 731 del cod. penale e introduce un nuovo reato specifico all'art. 570 ter del cod. penale, rubricato "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori". In base a detto articolo, al secondo comma, viene stabilito che: "Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, dopo essere stato ammonito dal Sindaco [...] per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/4123288 - 079/4124511 - 079/9142296

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossioine

del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno".

Le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di istruzione o della sua elusione sono sicuramente aggravate; il nuovo reato si qualifica quale delitto, annoverato tra quelli "contro l'assistenza familiare", con pene certamente più incisive ed anche con possibili conseguenze extra penali. Infatti, al citato art. 12, è altresì previsto che il nucleo familiare, per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione, non abbia diritto all'assegno di inclusione.

Ciò premesso si ricorda che:

- se un alunno è assente per più di cinque giorni, può rientrare a scuola senza certificato medico; tuttavia, la famiglia può comunque richiederlo al medico, che ha il dovere di rilasciarlo se ha effettivamente riscontrato uno stato di malattia in particolare se contagiosa o anche per evitare di rischio di elusione dell'obbligo scolastico;
- nella scuola secondaria, per la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo deroghe come deliberate dal C.d.D.; si veda il D.lgs. n. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", che disciplina la "validità dell'anno scolastico" con esclusivo riferimento alla scuola secondaria di primo grado (art. 5);
- le assenze per ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza;
- per lo scrutinio di fine anno scolastico, in caso di scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera;
- nella scuola primaria, le assenze – quand'anche numerose – non innescano il meccanismo previsto e regolamentato dall'art. 5 del D.lgs. n. 62/2017, ma possono rilevare ai fini di una eventuale segnalazione al sindaco per elusione dell'obbligo di istruzione da parte del Dirigente scolastico, se ricorrano le condizioni contemplate dall'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 297/1994. Fermo restando che i docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Va da sé che un numero elevato di assenze può compromettere il buon esito dell'anno scolastico pregiudicando la possibilità di procedere alla valutazione.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito *web* dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.

Cordiali Saluti

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Livesu**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)